

COBAS Comitati di Base della Scuola

sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma tel. 06/70.452 452 - fax 06/77.20.60.60 www.cobas-scuola.it — mail@cobas-scuola.it

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO

p.za Unità d'Italia 11 – 90144 Palermo Tel. 091.34.91.92 - Tel/Fax 091.62.58.783 http://cobasscuolapalermo.wordpress.com cobasscuolapa@gmail.com

Palermo 1 aprile 2014

Spett.li **Dirigenti Scolastici**

dellaSICILIA

Spett.le Dirigente Ufficio Scolastico Regionale

della SICILIA

Spett.li Dirigenti Ufficio Scolastico Provinciale della SICILIA

Oggetto: Risposta alla nota dello Snadir del 7 marzo 2014

In merito del comunicato Snadir ci preme sottolineare alle sedi amministrative, ai DS, agli OO.CC. della scuola quanto segue:

- 1 Ci fa specie che lo Snadir contesti a noi i contenuti di un nostro documento che ripropone le stesse argomentazione che ad esempio il sindacato degli insegnanti Gilda (vedi http://www.gildafirenze.it/xtoscana/Testo_coordinato_inizio_2007.pdf), a cui lo stesso Snadir è associato, propone a chiare lettere nei suoi comunicati e nei suoi opuscoli. Non capiamo perché lo Snadir non faccia le stesse obiezioni alla Gilda. Forse perché è la Gilda a garantire allo Snadir i privilegi che discendono dalla rappresentatività?
- 2 La nota dello Snadir cita la sentenza n. 195/1993 della Corte Costituzionale là dove recita: che la laicità dello Stato "implica non l'indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma la garanzia statale per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale". Questo assunto, secondo lo Snadir, "è legato alle modalità attraverso le quali lo Stato (e quindi le autonome amministrazioni scolastiche) consente agli studenti l'espressione di atti di culto". Ci riesce difficile comprendere la connessione compiuta dallo Snadir: che c'entra l'affermazione di un principio mirante a salvaguardare la libertà per tutte le confessioni religiose e culturali, con la celebrazione di atti di culto a scuola? Lo Stato garantisce agli studenti (e a tutti gli altri cittadini) la libertà di praticare la propria religione e di partecipare a qualsiasi atto di culto desiderino, purché non si svolgano a scuola, ci dicono le leggi vigenti e i pronunciamenti del TAR.

3 – Lo Snadir ci ricorda che

«Il Consiglio di Stato con le ordinanze n.391 e n.392 del 26 marzo 1993 ha affermato la legittimità della Circolare 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 (impugnata al citato Tar Emilia Romagna) ed ha precisato che la delibera degli organi collegiali dell'istituzione scolastica non può imporre "agli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico". »

Con ciò, supponiamo, volendo sostenere implicitamente la legittimità degli atti di culto a scuola. Peccato che lo Snadir scordi di citare anche la successiva CM del Ministero

dell'Istruzione - Prot. N. 3084 del 1996, citata nella nostra nota alle scuole siciliane del 3.3.14, che afferma:

- a) gli atti di culto, le celebrazioni religiose ecc. non sono né attività scolastiche, né extrascolastiche:
- b) immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extrascolastiche si configura una evidente violazione della legge e della Costituzione:
- c) la facoltà di parteciparvi o meno non elimina il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento dell'attività scolastica, consistente nella soppressione dell'ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di una attività estranea alle finalità della scuola statale anche se deliberata contra legem dagli organi collegiali o proposta dalle componenti studentesche.
- 4 Conseguenza delle "argomentazioni" fin qui viste è per lo Snadir:
- «... riteniamo che le Istituzioni scolastiche possano (con apposita delibera degli OO.CC.), ... decidere di informare studenti e famiglie circa lo svolgimento di atti di culto, che si svolgano "fuori dalla scuola e dalla programmazione didattica", oppure "nella scuola in orario extracurriculare" o "fuori dalla scuola in orario scolastico", assicurando a tutti gli alunni/studenti la libertà di parteciparvi o meno. »

Insomma le scuole, secondo gli stravaganti nessi logici dello Snadir, quando vi sia apposita delibera collegiale, hanno il dovere di informare e assicurare agli studenti la libertà di partecipare ad atti di culto, purché non si verifichino contemporaneamente le due seguenti condizioni: svolgimento nei locali della scuola ed in orario scolastico. Con ciò contraddicendo clamorosamente quanto affermato nell'oggetto della sua stessa "La celebrazione degli atti di culto nella scuola è consentita in orario scolastico ed extrascolastico, purché sia salvaguardata la libertà di parteciparvi o meno."

5 – Lo Snadir chiude la sua nota dicendo ai DS di "stare sereni":

«Pertanto, per tutto quanto sopra, riteniamo che i Dirigenti scolastici che consentissero gli atti di culto nell'osservanza dei limiti sopraindicati non violerebbero alcuna legge né commetterebbero alcun reato di interruzione di pubblico servizio e, quindi, non devono ricevere alcuna contestazione di addebito e/o valutazione negativa. »

Ecco un'altra prova del pressappochismo Snadir: come si fa a dire ciò? Come fa lo Snadir a ritenersi in grado di garantire l'impunità ai Ds che si rendessero responsabili di quelle che noi riteniamo gravi inadempienze? Ha forse lo Snadir agganci in alto loco che lo rendono certo di quello che afferma?

Chiudiamo ribadendo quanto abbiamo scritto nelle nostre note precedenti sull'argomento e consigliando allo Snadir di dedicarsi a ben altre questioni che assillano la scuola italiana.

Per il Coordinamento Regionale Siciliano Cobas Scuola Prof. Giuseppe Riccobono